



Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Gabicce Mare

**LA S.C.I.A.
Segnalazione Certificata di Inizio
Attività
Art. 19 della Legge 241/90**

A cura della Dott.ssa Giovanna Prioli
Responsabile del I Settore – Affari Generali
Responsabile S.U.A.P.
del Comune di Gabicce Mare



COS'E' LA S.C.I.A.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) è un istituto introdotto dal legislatore nel 2010, grazie alla modifica apportata all'art.19 della Legge 241/90, con la legge 30 luglio 2010 n. 122

Oggi costituisce la principale modalità di presentazione delle pratiche amministrative relative alle attività economiche.

LA S.C.I.A. SOSTITUISCE:

- le autorizzazioni / licenze,
- le concessioni non costitutive,
- i permessi o nulla osta comunque denominati,
- le domande per le iscrizioni in albi o ruoli

richiesti per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale

IL CUI RILASCIO DIPENDA ESCLUSIVAMENTE:

- dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge
- dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti da atti amministrativi a contenuto generale,

E SEMPRE CHE

- non sia previsto alcun limite o contingente complessivo
- non siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.



LA SUA APPLICAZIONE E' ESCLUSA:

- nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
- per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte:
 - alla difesa nazionale,
 - alla pubblica sicurezza,
 - all'immigrazione,
 - all'asilo,
 - alla cittadinanza,
 - all'amministrazione della giustizia,
 - all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
- nonché per gli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche
- per gli atti imposti dalla normativa comunitaria.

Nella S.C.I.A. l'interessato dichiara sotto la sua responsabilità la sussistenza di tutti i requisiti e presupposti di legge e allega le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove necessarie.

La documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.



EFFICACIA IMMEDIATA

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

CONTROLLI DELLA P.A.

Il Comune ha 60 giorni di tempo per vietare la prosecuzione dell'attività e ordinare la rimozione degli eventuali effetti dannosi.

Più precisamente la P.A., nel caso in cui rilevi la carenza di presupposti e requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività oggetto della S.C.I.A., invita l'interessato, ove la carenza sia sanabile, a produrre integrazione dando non meno di 30 giorni per conformare l'attività alla normativa vigente.

Ove la carenza non possa essere sanata, o non venga sanata, il Comune emana il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi.

È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.



S.C.I.A. – CARENZA REQUISITI

Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 della Legge 241/90, in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge.

DICHIARAZIONI FALSE

- In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, può sempre e in ogni tempo adottare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
- Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti dalla legge è punito con la reclusione da uno a tre anni.
- In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria.